

Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313

Prot. n. 2745

Oggetto: Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi

- Sono comprese, oltre alle scuole statali, le scuole pareggiate, quelle parificate, legalmente riconosciute, quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e le scuole materne vigilate. Sono abrogate la circolare ministeriale n. 35 del 31 marzo 1928 (relativa al settore della scuola secondaria) e la circolare ministeriale prot. n. 4452/48 del 25 giugno 1947 (settore della scuola elementare) e ogni altra disposizione ministeriale anteriore alla presente circolare.
- L'intitolazione può essere riferita soltanto a persone decedute (art. 3 Legge 23 giugno 1927, n. 1188).
- L'intitolazione della scuola viene deliberata dal consiglio di circolo o di istituto, sentito il collegio dei docenti.
- La deliberazione è successivamente inviata al Provveditore agli studi (ora dirigente USP), che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale.
- Acquisite le valutazioni del Prefetto e della giunta comunale, se gli stessi sono favorevoli, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio competenti).(Ora emanazione del decreto da parte del Direttore generale se non delega il dirigente dell'USP)
- Se le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale o anche una sola di esse, non fossero favorevoli, la deliberazione è rinviata al direttore didattico o preside per un riesame da parte del consiglio di istituto. Se quest'ultimo conferma la propria deliberazione, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione, a meno che, sentiti nuovamente il Prefetto e la Giunta comunale, non ravvisi elementi di particolare gravità (es.: intitolazione a persona che, per fatti compiuti in violazione della legge penale e dell'ordine costituzionale, sia suscettibile di determinare nella scuola o fuori della scuola, elementi di turbativa per la convivenza civile) tali da consigliare la definitiva restituzione della deliberazione al consiglio di circolo o di istituto per la sostituzione del nominativo
-

- Nell'ipotesi in cui il consiglio di circolo o di istituto intenda, in caso di valutazione contraria del Prefetto o della Giunta comunale (o di entrambi), sostituire la persona a cui intitolare la scuola, dovrà essere ripresa dall'inizio la procedura stabilita dalla presente circolare

Intitolazione a persone decedute da meno di 10 anni

- Valgono le stesse disposizioni, con le seguenti variazioni:
 - Il provveditore agli studi, acquisita la valutazione della Giunta comunale, interessa il Prefetto (inviandogli la documentazione completa) che riferisce al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile. Il Ministero dell'Interno, valutata la fattispecie, comunica al Prefetto le proprie determinazioni. Il Prefetto provvede a comunicare le decisioni del Ministero dell'Interno al Provveditore agli studi, che ne dà a sua volta comunicazione alla scuola interessata.
- Il Provveditore agli studi, qualora il Ministero dell'Interno abbia concesso la deroga prevista dall'art. 4, ultimo comma, della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, emana il decreto di intitolazione.

Pareri facoltativi

- Il provveditore agli studi può acquisire il parere della Deputazione di storia patria o (dove questa manchi) della Società storica del luogo o della Regione e della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
- In tal caso, copia del parere è inviata al Prefetto unitamente alla richiesta di valutazione sulla intitolazione deliberata dal consiglio di circolo o di istituto.

Intitolazione di aule scolastiche e di altri locali interni - Lapidi o altri ricordi permanenti

- In relazione ai riflessi anche esterni che l'intitolazione prevista dal presente paragrafo può determinare, va seguito anche per questa materia lo stesso procedimento stabilito in tema di intitolazione di scuole.
- Si intende che sono esclusi i ricordi non permanenti (es.: collocazione di una lapide per durata limitata predeterminata): a tal fine è sufficiente la deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, da comunicarsi al Provveditore agli studi.

Fusione di più scuole

- In caso di fusione di più scuole il consiglio di circolo o di istituto delibera il mantenimento di una delle sue intitolazioni (quella della scuola incorporata o quella della scuola nella quale confluisce la scuola soppressa come entità autonoma). La deliberazione è trasmessa al Provveditore agli studi per l'emanazione del decreto di intitolazione.
- Qualora il consiglio di circolo o di istituto intenda - ma a ciò deve farsi ricorso soltanto per motivate circostanze - promuovere una nuova intitolazione, si osservano le disposizioni precedenti.

Mutamento di intitolazione

- L'intitolazione una volta stabilita, può essere mutata, con la stessa procedura , soltanto per il sopravvenire di particolari circostanze da motivarsi adeguatamente (es.: venir meno dei presupposti che sostenevano la precedente intitolazione; impossibilità, in rapporto all'evoluzione della coscienza pubblica, del ricordo di comportamenti che il momento storico considera inattuali o contrastanti con gli interessi nazionali)

Intitolazione scuole, aule , lapidi permanenti dedicate a persone decedute a più di dieci anni:

